COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.5 del 22.05.2014

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267.

L'anno duemila**quattordici** addì **ventidue** del mese di maggio alle ore **18,00** nella Sede comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato la presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Premesso

che il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;

che, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr., in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di Anoia;

che, ai sensi dell'art.254, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.1 del 4.10.2013 il Commissario straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori, il cui termine è scaduto il 3 dicembre 2013 senza possibilità di proroga;

che, a seguito del predetto avviso, sono pervenute ed acquisite agli atti n.62 istanze di ammissione al passivo, di cui n.5 tardive, per un totale di euro 937.528,80.

Richiamati

l'art.254, comma 1, del T.U.E.L. che prevede che l'Organo straordinario di liquidazione è tenuto all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento;

l'art.258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso e prevede:

comma 1 – *"L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero e le pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione..."*;

comma 2 – *"..L'ente locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ...,tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione"*;

comma 3 – *"L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine,...., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi"*;

comma 4 – *"L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio"*;

comma 7 – *"... E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti"*;

il Titolo VIII, Capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

la legge costituzionale n.3/2001;

l'art. 31, comma 15, della legge n.27.12.2002, n.289;

il D.P.R. 24.8.1993, n.378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;

la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;

Considerati

la deliberazione n.13/SEZAUT/2012/FRG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, ove si specifica che *"...la procedura semplificata ex art.258 del T.U.E.L., con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli O.S.L. e, ove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce"*;

la deliberazione n.14/SEZAUT/2009/IADC della stessa Sezione Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, con la quale la Corte dei Conti ebbe modo di osservare che *"... la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stato proprio la procedura semplificata ex art. 258 del T.U.E.L.... E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione*;

le analisi svolte nello studio pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Interno: "Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo", ove si afferma che: *"Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che spesse si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte sollevano l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento..."*;

Fatto presente

che il Consiglio Comunale ha provveduto con Delibera n.20 del 18.5.2013 all'approvazione del rendiconto di gestione per l'anno 2012;

che, allo stato attuale, i Responsabili delle Aree stanno procedendo alla revisione straordinaria dei residui attivi, come richiesto da questo O.S.L. con nota n.489/C.S.L. del 28.1.2014;

che all'importo della massa passiva ammissibile deve essere sommato l'importo per gli oneri di liquidazione (spese di pubblicità, collaborazioni esterne, remunerazione eventuale per lavoro straordinario svolto da personale dipendente, oneri riflessi, compenso dell'organo straordinario di liquidazione di cui al D.M. 9.11.1995, oneri diversi) che si possono prudenzialmente quantificare complessivamente in euro 39.000,00;

Richiamate

la nota n.1249/C.S.L. del 19.3.2014 con la quale questo O.S.L. ha manifestato al Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, al Sindaco, all'Organo di revisione economico-finanziaria, il proprio intendimento ad applicare la procedura semplificata prevista dall'art.258 del T.U.O.E.L. rappresentando gli impedimenti riscontrati;

la nota n.28157 del 26.3.2014 con la quale il Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, riconoscendo valide le motivazioni esposte nella richiesta prot. n.1249/C.S.L. del 19.3.2014 di questo O.S.L., ha concesso la proroga di tre mesi del termine previsto dalla suddetta normativa per la definizione della massa passiva con scadenza il 26 giugno 2014;

che con nota n. 2221/C.S.L. del 15.5.2014 questo Organo straordinario di liquidazione ha riaffermato che è intendimento di questo O.S.L. proporre a questo Ente l'attuazione della procedura semplificata prevista dall'art.258 del T.U.O.E.L. trasmettendo agli Organi del Comune gli atti relativi ai debiti fuori bilancio rilevati per i successivi adempimenti;

che con nota n. 2222/C.S.L. del 15.5.2014 questo Organo straordinario di liquidazione, ribadendo l'intendimento di proporre la procedura semplificata, chiedeva al Responsabile dell'Area Finanziaria di acquisire i dati relativi alle entrate di competenza della gestione di liquidazione del dissesto;

che con nota n. 2351 del 22.5.2014 il Responsabile dell'Area Finanziaria ha comunicato i dati richiesti;

Rilevato

che le istanze di ammissione alla massa passiva e le posizioni debitorie rilevate e comunicate allo stato attuale dal Comune di Anoia sono complessivamente n.102;

che allo stato attuale la situazione della massa passiva stimata può essere riassunta nella seguente tabella:

1	Importo complessivo delle istanze di ammissione alla massa passiva	euro	919.593,46
2	Importo complessivo dei debiti di bilancio e d.f.b. comunicati dagli Uffici	euro	432.647,98
3	Importo complessivo DEBITO (1+2)	euro	1.352.241,44
4	Importo complessivo (stimato) delle istanze da escludere in toto o in parte	euro	77.779,19
5	Importo complessivo (stimato) da ammettere a seguito di delibazione (3-4)	euro	1.274.462,25
6	Spese per oneri della liquidazione	euro	39.000,00

7	Importo complessivo (stimato) della MASSA PASSIVA (5+6)	euro	1.313.462,25

che in base all'art.258, comma 3 del T.U.E.L. per i debiti risultanti da sommaria delibazione dell'O.S.L. può essere proposta una definizione transattiva nella misura variabile tra il 40% ed il 60% dell'importo riconosciuto, ad eccezione dei crediti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato e delle spese della liquidazione per i quali il pagamento deve essere previsto nella misura del 100% degli importi;

che appare equo proporre accordi transattivi nella misura media del 50% del credito vantato;

che, pertanto, il fabbisogno presunto dell'O.S.L. può essere così riassunto:

1	Importo complessivo (stimato) della MASSA PASSIVA	euro	1.313.462,25
2	di cui l'importo delle transazioni al 50% dei crediti pari a	euro	610.051,91
3	di cui l'importo dei crediti al 100% dei crediti pari a	euro	54.358,44
4	Spese per oneri della liquidazione	euro	39.000,00
5	Fabbisogno stimato dell'O.S.L. (2+3+4)	euro	703.410,35

la situazione della massa attiva stimata da destinare al pagamento delle passività pregresse, ad oggi, può essere riassunta nella seguente tabella:

1	Fondo di cassa al 31.12.2012	euro	0,00
2	Residui attivi già riscossi da far confluire sul conto di tesoreria della liquidazione	euro	187.399,49

che dai dati sopra riportati il fabbisogno netto presuntivo dell'O.S.L. risultante dalla differenza tra il fabbisogno e la massa attiva ammonta a **euro 516.010,86**, importo suscettibile di variazione;

che, in base al citato art.258 del T.U.E.L., l'adesione alla procedura semplificata da parte del Comune di Anoia comporta l'impegno di garantire all'O.S.L. risorse finanziarie liquide per un importo almeno pari al fabbisogno netto stimato e sopra riportato, salvo successive rideterminazioni;

che i residui attivi da riscuotere di competenza della gestione di liquidazione del dissesto sono state quantificate in sede di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al momento al vaglio del Ministero dell'Interno, in euro 643.000,00;

che sinora il tasso di realizzazione dei residui attivi di parte corrente è risultato essere limitato e detto fattore induce obiettivamente a nutrire perplessità in ordine all'effettivo integrale incasso;

che, se necessario, questo Organo dovrà provvedere all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, non indispensabili ai fini dell'Ente, il cui elenco, richiesto da questo O.S.L con nota n. 4584/C.S.L. del 31.10.2013 non risulta acquisito;

che l'eventuale alienazione dei beni patrimoniali disponibili non pare costituire, anche alla luce dell'attuale situazione del mercato immobiliare, uno strumento efficace al fine di realizzare liquidità che possa contribuire al soddisfacimento dei creditori in ordine sia al *quantum* che alla tempistica;

che al fine di garantire la *par condicio creditorum* è necessario che l'Ente si impegni a mettere a disposizione le risorse necessarie per soddisfare tutti i debiti;

che in caso di non adesione alla procedura semplificata l'organo straordinario di liquidazione, in ottemperanza al vigente quadro normativo di riferimento, dovrà procedere con la c.d. procedura ordinaria, prevista dall'art.256 e segg. del T.U.E.L., che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione, l'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle passività sino alla concorrenza della massa passiva realizzata. La parte non coperta dovrà inevitabilmente essere posta a carico dei futuri bilanci dell'Ente locale ed essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali;

Ritenuto

conseguentemente utile, necessario, opportuno e conveniente per tutti i soggetti coinvolti, procedere con l'adozione della procedura semplificata, proponendo periodicamente le transazioni limitatamente ai debiti certi, liquidi ed esigibili che verranno via via definiti, pur evidenziando che è solamente l'Amministrazione comunale a poter decidere di optare per le modalità di accertamento e liquidazione di cui al richiamato art.258, mettendo conseguentemente a disposizione dell'Organo straordinario la necessaria liquidità.

In tal caso, ed in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, verranno proposte le transazioni **sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze;**

delibera

1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di proporre alla Giunta Comunale, ritenendola valida anche in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
3. di richiedere alla Giunta Comunale di esplicitare formalmente con deliberazione l'adesione o meno alla procedura semplificata, provvedimento che dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data della presente, con l'impegno ad individuare le risorse necessarie alla liquidazione, per la copertura di almeno il 50% dei debiti;
4. di riservarsi di precisare tempestivamente, non appena ciò sarà reso possibile anche dalle istruttorie ancora in corso, l'ammontare della massa passiva ammessa alla liquidazione;
5. di disporre la notifica trasmissione della presente deliberazione:
   - al Sindaco di Anoia ed ai Componenti della Giunta Comunale;
6. di disporre la trasmissione della presente deliberazione:
   - al Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale- Ufficio Trasferimenti ordinari agli EE.LL. e Risanamento Enti Locali dissestati- Roma;
   - al Prefetto di Reggio Calabria;
   - alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;
   - al Presidente del Consiglio Comunale di Anoia;
   - al Revisore dei Conti del Comune di Anoia.
7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24

agosto 1993, n.378 e di disporne la pubblicazione ai sensi dell'art.124 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
(Giuseppa Scappatura)

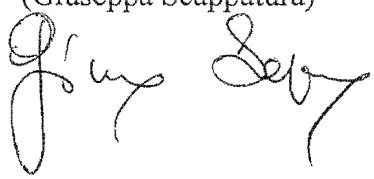

Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:

Attesta

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 22.05.2014 al _____ come prescritto dall'Art.124, comma 1 D. Lgs.n.267/2000 (N° _____ Rg. Pub);

- viene comunicata con lettera N° _____ in data _____ al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale;

- viene comunicata con lettera N° _____ in data _____ al Revisore dei Conti, ai Responsabili dei Servizi;

- che la presente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378, è divenuta esecutiva il 22.05.2014.

Il Responsabile Affari Generali

COMUNE DI ANOIA (RC) AA.GG. E DEL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA